

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2461</sup> —

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
**(LAGORIO)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
**(GORIA)**

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
**(ROMITA)**

COL MINISTRO DELL'INTERNO  
**(SCÀLFARO)**

COL MINISTRO DELLA DIFESA  
**(SPADOLINI)**

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
**(VISENTINI)**

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
**(FALCUCCI)**

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI  
**(VIZZINI)**

—

Norme generali per lo sviluppo e la diffusione dello sport

---

*Presentato il 21 gennaio 1985*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Da molte parti, e soprattutto in questi ultimi anni, si segnala la necessità di discipline, generali e particolari, dell'attività sportiva nel nostro Paese. E su questo tema diverse sono state le iniziative parlamentari finalizzate a dare consistenza legislativa alle possibili soluzioni della problematica.

Non è mancato, e non manca, chi ritiene in qualche modo sospetto questo interesse « istituzionale » verso lo sport e manifesta dubbi sulla esigenza di interventi legislativi a largo raggio in un settore che, « comunque » e con l'assetto esistente, procede su una curva ascendente di interesse e consenso; i sospetti e i dubbi si incentrano, quando in buona fede meditati e manifestati, sul rischio che una normativa prodotta attraverso gli *itinerari* istituzionali finisca per stravolgere la tipicità del cosiddetto modello italiano, basato sull'autonomia del modello sportivo rispetto alle strutture amministrativo-statali. Certo il « modello italiano » esiste e si è dimostrato in grado di produrre, nella sua originalità, ottimi risultati. Ma questo dato di fatto, assolutamente incontestabile, non può indurre a perpetuare la situazione tutto sommato di « assenza » dello Stato nei riguardi di un fenomeno così rilevante per la collettività. Perché se è vero che il modello italiano è vincente, è altrettanto vero che il termine « attività sportiva » ha in Italia una valenza proiettata in misura preponderante verso l'agonismo in sé e che i risultati ottenuti nella realizzazione dell'attività fisico-sportiva generalizzata sono allo stato il frutto della buona volontà di singoli individui e singole organizzazioni, ai quali l'esigenza dell'intervento

pubblico ha consentito sì di andare avanti ma con risultati che, mancando punti di riferimento certi e istituzionali, non possono definirsi soddisfacenti e soprattutto adeguati ad un Paese come il nostro.

Nella risoluzione del 24 settembre 1976 il Consiglio d'Europa affermò che il concetto di « sport per tutti » include « svariate e numerose forme di sport che vanno dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione ». Un concetto dunque che giustamente non ripete la contrapposizione « agonismo-non agonismo », ma assomma i due termini nella unicità culturale del fenomeno. L'esigenza allora di una disciplina dell'attività sportiva si manifesta proprio per questo, che in Italia l'obiettivo generale dello « sport per tutti » non è stato, o è stato parzialmente, perseguito: se da una parte infatti le forme « di più alta competizione » hanno ricevuto cura e attenzioni particolari, altrettanto non è stato fatto per ciò che sta dietro queste forme e che ha nell'attività fisica ricreativa il suo punto di partenza. Di modo che si è creata una disarmonia nella nostra concezione dell'obiettivo generale e il quadro che ci si è offerto per anni è stato quello di un popolo estremamente attento alle « competizioni » sportive ma assai poco incline a « praticare » lo sport, un popolo in altre parole di « tifosi » e non di sportivi. Questi ultimi anni in verità hanno in una certa misura corretto la disarmonia, ma si è trattato di semplici « correzioni » dovute quasi sempre al messaggio trascinante dei successi agonistici e non ad un mutamento radicale del modo di vedere lo sport.

È proprio allora da queste « correzioni », che sono anche indice dell'inizio di

un processo culturale nuovo, che lo Stato può trarre spunto non per interventi che alterino un sistema in sé produttivo, ma per « chiarire » legislativamente il ruolo che l'attività fisico-sportiva ha nella formazione della personalità dell'uomo e « indicare » le basi dalle quali deve partire il coinvolgimento di tutti verso l'obiettivo generale indicato nella risoluzione del Consiglio d'Europa.

Un grande passo avanti in questo senso è stato fatto con la Conferenza nazionale dello sport voluta nel 1982 dall'allora Ministro del turismo e dello spettacolo onorevole Signorello. In quella sede sono stati dibattuti tutti i temi della problematica sportiva ed è stato assunto l'impegno di un intervento legislativo coerente alle indicazioni di massima nelle quali tutti i protagonisti della Conferenza si sono ritrovati.

Con il disegno di legge che si presenta si vuole mantenere fede a quell'impegno, ponendo i presupposti essenziali dai quali la collettività possa muoversi, secondo i modelli che essa stessa spontaneamente ha creato, verso la realizzazione di quello « sport per tutti » che è componente fondamentale dei processi culturali dell'uomo nella società. Soprattutto si vogliono fugare i dubbi e i sospetti di interventi diretti a stravolgimenti più o meno palesi del modello italiano: il provvedimento che si sottopone all'esame del Parlamento mira soltanto a razionalizzare l'esistente sportivo nel Paese e rifugge da qualsivoglia ispirazione diciamo pure totalitaria. Non è peraltro il frutto di una considerazione completa ed esauriente del fenomeno in tutti i suoi aspetti e non lo è volutamente; allo Stato con la sua legge basta enunciare il ruolo che lo sport ha nella vita individuale e sociale, indicare le linee di sviluppo, impegnarsi esplicitamente a garantirne la massima diffusione nei momenti di più intensa vicinanza fra sé e il cittadino (scuola e servizio militare), individuare e mettere a punto l'organizzazione dei soggetti giuridicamente rilevanti per l'ordinamento pubblico. La legge appare così non tanto come legge-quadro o legge sui principi,

quanto piuttosto come il risultato di una discreta ma efficace analisi dei vuoti di attenzione che occorre colmare immediatamente per consentire la strutturazione certa di quei punti di riferimento di cui il fenomeno sportivo ha assolutamente bisogno per svilupparsi e diffondersi nella società.

Una legge dunque che indica gli scopi da perseguire e stimola il rapporto nel settore fra l'intervento pubblico, che non condiziona ma incentiva, e il privato.

Il disegno di legge si divide in quattro titoli: principi; sport nella scuola; sport e forze armate; gli enti.

Il titolo I è composto da quattro articoli: nell'articolo 1 le ragioni dell'interesse pubblico verso lo sport sono rese esplicite dalla definizione del fenomeno quale « strumento di sviluppo della personalità dell'uomo e di tutela della sua salute »; il riferimento nel comma successivo al concetto ampio della Repubblica quale soggetto attivo dei compiti generali di promozione e sostegno è giustificato dalla esigenza di comprendere in esso sia lo Stato che le regioni e di affermare quale principio « il rispetto delle autonomie associative »; è altresì enunciato nella forma di principio che l'attività di promozione e la diffusione dell'attività sportiva « sull'intero territorio nazionale » deve svilupparsi con particolare riguardo alle situazioni soggettive e territoriali » di maggiori necessità e svantaggio ».

Nell'articolo 2 sono elencati i compiti cui lo Stato è chiamato per la realizzazione degli scopi di promozione e diffusione: particolare importanza hanno la lettera *b*) in tema di realizzazione di programmi di « equilibrata diffusione » degli impianti destinati all'esercizio dello sport (i cosiddetti impianti « di base ») che debbono essere ispirati ad una tipologia di « polivalenza », e la lettera *c*) nella quale lo Stato si impegna a sostenere e sviluppare l'associazionismo sportivo inteso quale elemento cardine del modello italiano, « anche » (e non solo quindi) predisponendo in favore delle associazioni « forme di agevolazioni fiscali ». Nell'ar-

articolo 3 il Ministero del turismo e dello spettacolo è indicato come il Dicastero cui le leggi del settore riconoscono « istituzionalmente » competenze nel settore, mentre la Presidenza del Consiglio « coordina » le funzioni che « a qualsiasi titolo » i diversi Ministeri svolgono per la promozione e la diffusione dello sport; è così enunciata in forma specifica e chiara la sede istituzionale della composizione dei problemi di competenza concorrente che possono eventualmente insorgere all'interno dell'esecutivo.

Nell'articolo 4 sono integralmente confermate le competenze attribuite in materia di sport alle regioni e ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Nei titoli II e III sono presi in considerazione quelli che s'è detto essere i momenti di più intensa vicinanza fra lo Stato e il cittadino: la scuola e il servizio militare. Sono peraltro questi i momenti in cui da una parte l'individuo si forma sul piano fisico e intellettuale e dall'altra lo Stato ha la possibilità di stabilire con un numero elevatissimo e costante di essi un rapporto permanente; si tratta dunque di punti di passaggio di rilievo incommensurabile per una seria ed efficace attività di diffusione della pratica sportiva e bisogna sia « enunciarne » l'importanza nel contesto della legge, sia prevedere le possibili forme di intervento idonee a cogliere da essi le massime possibili positività. In particolare si prevede quanto segue:

*a) SPORT-SCUOLA (articoli 5-11):*

1) attività fisico-sportiva come parte integrante della educazione e della formazione degli allievi nelle scuole di ogni ordine e grado; essa si articola come attività ludico-motoria nella scuola materna ed elementare, di avviamento alla pratica sportiva nella scuola media, di consolidamento dell'abitudine all'esercizio sportivo e di assecondamento delle attitudini alla pratica degli sport nella scuola secondaria superiore;

2) la necessità di un adeguato aumento delle ore scolastiche da dedicare all'educazione fisico-sportiva, attraverso la integrazione del normale orario scolastico con ore di insegnamento complementare destinate alla vera e propria pratica sportiva, con un particolare riferimento al nuoto;

3) nuovi modelli di impianti scolastici per l'educazione fisico-sportiva; non più unicamente palestre al chiuso, ma impianti comprensivi di strutture coperte e spazi all'aperto, ispirati a criteri di polivalenza e con adeguata distribuzione nel territorio; massima collaborazione fra la scuola, gli enti locali e il movimento sportivo presente nel territorio per la utilizzazione piena dei rispettivi impianti; copertura assicurativa per tutta l'attività fisico-sportiva scolastica, anche se svolta in orario extrascolastico; valorizzazione dell'esperienza e della preparazione degli atleti olimpici, o che abbiano comunque fatto parte di rappresentative nazionali, nell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva;

4) necessità che il Ministro della pubblica istruzione provveda al progressivo adattamento degli orari, alla revisione dei programmi didattici e alla emanazione di nuove norme di organizzazione dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva in conformità ai principi enunciati;

*b) SPORT-FORZE ARMATE (articoli 12-15):*

1) l'attività sportiva è parte integrante della formazione del personale delle Forze armate, è condotta da istruttori qualificati e ha finalità e carattere sia promozionale che di specializzazione;

2) possibilità, per i militari di leva, nei soli limiti delle peculiarità del settore, di svolgere attività sportive e collaborazione massima dei comandi responsabili e degli organi di base della rappresentanza militare con il CONI, le federazioni nazionali sportive e le società sportive;

3) particolare considerazione per i militari che siano atleti di livello nazionale; apertura reciproca delle rispettive strutture fra Forze armate e realtà locali.

Nel titolo IV (articoli 16-28) sono « enunciati » gli enti, pubblici e privati, che hanno essenziale rilievo nell'ambito del settore. Questo titolo, che ha grande importanza ai fini diretti della diffusione e promozione dello sport, può a prima vista sembrare, perché contenente norme specifiche di ordinamento, non in perfetta armonia con i criteri di visione generale del fenomeno cui il disegno di legge è ispirato. In realtà si tratta di una disarmonia apparente e comunque formale. Il CONI, le federazioni sportive e gli enti nazionali di promozione sportiva sono gli organismi che operano direttamente nella e per l'attività sportiva e dunque è indispensabile che la complessa problematica che li riguarda sia risolta immediatamente all'interno della legge che indica le finalità generali. Ciò in quanto queste finalità resterebbero pure e semplici enunciazioni ove non si disciplinasse organicamente l'organizzazione dei soggetti che si trovano in prima linea nel perseguimento di tali finalità.

Per quanto riguarda poi il merito della disciplina che si propone, non si può che ripetere quanto già detto nella premessa: questo disegno di legge non intende rivoluzionare o alterare in misura inaccettabile l'esistente, ma solo rappresentarlo nei suoi momenti essenziali apportandovi quelle modifiche che l'esperienza e un consenso preventivamente diffuso rendono indispensabili. E pertanto per il CONI e le federazioni sportive nazionali sono operati degli adeguamenti che rispondono a bisogni ormai largamente sentiti.

Ruolo adeguato si è poi attribuito a quelle realtà ormai essenziali nel settore che sono gli enti nazionali di promozione sportiva; la novità forse di maggiore rilievo è la partecipazione dei rappresentanti di alcuni di essi al consiglio nazionale del CONI.

Sia per le federazioni che per gli enti nazionali di promozione sportiva si è pre-

visto un sistema tipico di riconoscimento.

I particolari di questa nuova disciplina del CONI, delle federazioni e degli enti nazionali di promozione sportiva sono i seguenti:

1) il CONI: ente pubblico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo; esercita le funzioni previste dalla Carta olimpica ed è la federazione delle federazioni sportive nazionali; organizza le attività promozionali e di ricerca; previsione che lo statuto sia deliberato dal Consiglio nazionale e approvato con decreto del Presidente della Repubblica; convocazione ogni quattro anni del Congresso olimpico nazionale, con la partecipazione di tutte le componenti (atleti, dirigenti, tecnici, ecc.); stato giuridico ed economico del personale fissato in attuazione della legge n. 93 del 1983; razionalizzazione dell'attività di vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

2) Federazioni sportive nazionali: operanti sotto la vigilanza del CONI, che nei loro confronti esercita anche funzioni di indirizzo e coordinamento; hanno per fine istituzionale la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo e la disciplina degli sport a prevalente indirizzo agonistico; la qualifica di federazione sportiva nazionale è attribuita a seguito di delibera di riconoscimento adottata dal consiglio nazionale del CONI e sottoposta a forma particolare di vigilanza del Ministro del turismo e dello spettacolo; la qualifica è revocabile;

3) Enti nazionali di promozione sportiva: associazioni che hanno per scopo la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportiva praticata a titolo essenzialmente ricreativo e di impiego del tempo libero; non hanno scopo di lucro e debbono avere una presenza organizzata nel territorio nazionale in almeno quindici regioni con almeno mille organismi sportivi affiliati e un minimo di 100.000 iscritti; presenza nei loro statuti

di principi di democrazia interna e di autonomia rispetto a organismi di carattere politico o sindacale; riconoscimento con l'attuale legge delle tredici realtà oggi esistenti; ogni ulteriore qualifica di ente nazionale di promozione sportiva è attribuita, ricorrendo le suddette condizioni, a seguito di delibera di riconoscimento adottata dal consiglio nazionale del CONI e sottoposta a forma particolare di vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo; con lo stesso procedimento la qualifica è revocabile; partecipazione di alcuni degli enti nazionali di promozione sportiva, attraverso un proprio rappresentante, alla composizione del consiglio nazionale del CONI; determinazione del finanziamento CONI agli

enti nazionali di promozione sportiva contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione del CONI stesso e fissazione di un « minimo garantito » per il finanziamento stesso, che viene poi ripartito fra i singoli enti nazionali di promozione sportiva in misura proporzionale alla loro consistenza organizzativa e all'attività svolta e programmata; controlli sui bilanci degli enti nazionali di promozione sportiva affidati al CONI e revoca del riconoscimento a seguito dell'accertamento di irregolarità.

Riguardo infine all'Istituto per il credito sportivo e alla SPORTASS, se ne confermano la natura e gli scopi attribuiti loro dalle leggi istitutive.

**DISEGNO DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I.

### PRINCÌPI.

#### ART. 1.

1. Lo sport è strumento di sviluppo della personalità dell'uomo e di tutela della sua salute.

2. La Repubblica, nell'ambito delle competenze dello Stato e delle regioni e nel rispetto delle autonomie associative, promuove e sostiene la diffusione delle attività sportive fra tutti i cittadini e sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo ai soggetti e alle zone territoriali che versino in situazioni di maggiori necessità e svantaggio.

#### ART. 2.

Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, lo Stato:

*a)* promuove iniziative idonee a rendere le attività fisico-motorie e sportive accessibili a tutti i cittadini;

*b)* opera interventi diretti e coordina tutti gli interventi pubblici finalizzati ad assicurare le condizioni perché i cittadini possano svolgere attività sportiva. In particolare, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, predispone gli strumenti necessari alla realizzazione di programmi di equilibrata diffusione sul territorio nazionale e massima utilizzazione di impianti destinati all'esercizio dello sport, ispirati a criteri di polivalenza e dotati di attrezzature e servizi collettivi;

*c)* contribuisce al sostegno e allo sviluppo dell'associazionismo sportivo, anche predisponendo in favore delle associazioni forme di agevolazioni fiscali e

strumenti idonei a facilitare l'espletamento degli adempimenti amministrativi;

d) emana indirizzi e norme finalizzati alla tutela sanitaria delle attività sportive a tutti i livelli;

e) sostiene il ruolo essenziale della scuola per la formazione della cultura sportiva.

#### ART. 3.

1. Nell'ambito delle competenze proprie dello Stato, il Ministero del turismo e dello spettacolo esercita le funzioni istituzionalmente attribuitegli dalla legge in materia di sport.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina le funzioni a qualsiasi titolo svolte dai singoli Ministeri per lo sviluppo e la diffusione dello sport in tutto il territorio nazionale e tra i lavoratori italiani emigrati all'estero.

#### ART. 4.

1. Ferme restando le particolari attribuzioni in materia di sport proprie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni svolgono, nel quadro di quanto previsto dalla presente legge, le funzioni e le attività di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Gli enti locali e territoriali svolgono, nel quadro di quanto previsto dalla presente legge, le funzioni e le attività di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

### TITOLO II

#### SPORT NELLA SCUOLA

#### ART. 5.

1. L'educazione fisica e sportiva, con l'assistenza dei servizi di medicina scola-

stica e sportiva, è parte integrante della programmazione educativa nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. L'educazione fisica e sportiva nella scuola si sviluppa con i seguenti caratteri:

a) di attività ludica nella scuola materna ed elementare, con prospettive di educazione presportiva nel secondo ciclo dell'istruzione primaria;

b) di educazione fisica comprensiva dell'avviamento alla pratica sportiva, nella scuola media;

c) di educazione fisica comprensiva dell'assecondamento delle attitudini e preferenze verso la pratica dei vari sport nella scuola secondaria superiore.

#### ART. 6.

1. La denominazione dell'insegnamento di « educazione fisica » è sostituita da quella di « educazione fisica e sportiva ».

2. L'educazione fisica e sportiva comprende ore d'insegnamento obbligatorio nel normale orario scolastico e ore d'insegnamento complementare, facoltativo per gli alunni, al di fuori del normale orario scolastico.

3. L'insegnamento complementare è dedicato alla pratica sportiva con particolare riferimento al nuoto, secondo le indicazioni del collegio dei docenti, su proposta dei consigli di classe. L'insegnamento stesso viene attivato nella scuola per squadre comprendenti non meno di dieci e non più di venti alunni. È consentita la costituzione di squadre articolate per disciplina o specialità sportiva, comprendenti alunni di classi diverse della stessa scuola, nonché, previo accordo dei competenti organi scolastici e autorizzazione del provveditore agli studi, di altre scuole del medesimo distretto o di distretto viciniore.

4. L'insegnamento complementare dedicato alla pratica sportiva è organizzato in ragione di due ore settimanali per ciascuna squadra ed è svolto:

a) dai docenti della scuola, come completamento dell'orario settimanale d'insegnamento;

b) dal personale docente di ruolo in soprannumero o appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

5. Il consiglio d'istituto, nella programmazione annuale dell'attività della scuola, delibera le modalità di svolgimento dell'attività sportiva scolastica e ne appresta i mezzi occorrenti.

6. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, agevolano le iniziative intese allo sviluppo dell'educazione fisica e sportiva.

#### ART. 7.

Le regioni provvedono all'assicurazione:

a) per gli eventi dannosi connessi alle attività fisiche e sportive scolastiche, svolte anche in orario extrascolastico e compresi anche gli infortuni *in itinere*, a favore degli alunni, del personale direttivo, docente e non docente nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado funzionanti nella regione;

b) contro i rischi di responsabilità civile degli alunni, del personale direttivo, docente e non docente chiamati in causa in relazione ad eventi verificatisi nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

#### ART. 8.

1. L'educazione fisica e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado è svolta in appositi impianti comprensivi di strutture coperte e spazi all'aperto, ispirati a criteri di polivalenza e ai modelli corrispondenti alle esigenze locali. Tali impianti sono distribuiti nel territorio in modo da garantire la loro piena utilizzazione ai fini indicati nella presente legge.

2. Le norme tecniche per l'edilizia scolastica sono aggiornate, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste

dall'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, ispirandosi a criteri di polivalenza, su modelli corrispondenti alle esigenze locali.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517, le regioni e i comuni stipulano convenzioni con i competenti organi dello Stato. Tali convenzioni stabiliscono anche le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, le spese a carico dell'ente locale per il personale, le pulizie e l'impiego dei servizi strumentali. Stabiliscono anche le modalità di accertamento dei danni eventualmente subiti dai beni della scuola, ai fini dello sgravio di responsabilità del direttore didattico o del preside quale funzionario delegato.

4. I comuni e le province, quali enti obbligati, collaborano con la scuola al reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell'educazione fisica e sportiva, anche mettendo a disposizione gli impianti sportivi e le attrezzature di loro proprietà e facilitando l'utilizzazione da parte della scuola delle strutture private. A tal fine essi possono stipulare convenzioni con i gestori delle predette strutture private.

5. Gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica, devono essere posti a disposizione della comunità locale ed in particolare delle associazioni sportive. La temporanea concessione è disposta dal comune e dalla provincia competenti, secondo le norme di cui all'articolo 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517. L'ente locale concedente sostiene tutti gli oneri relativi alla conduzione e alla custodia degli impianti e degli attrezzi durante l'uso extrascolastico e ne garantisce i relativi servizi, anche adottando idonee misure di responsabilizzazione dei concessionari.

#### ART. 9.

1. La partecipazione ai Giochi olimpici ed ai Campionati del mondo o l'aver fatto parte di rappresentative nazionali, in

qualità di atleti o tecnici relativamente a discipline sportive praticate nella scuola, è titolo valutabile sia nei concorsi di accesso al ruolo dei docenti di educazione fisica e sportiva sia nel conferimento delle supplenze per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nelle scuole medie e secondarie superiori.

2. La certificazione dei titoli sportivi di cui al precedente comma è effettuata dal segretario generale del CONI.

#### ART. 10.

1. Alla diffusione della pratica sportiva nelle università e negli istituti d'istruzione universitaria provvedono:

a) i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, che sovrintendono agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle attività sportive;

b) il Centro universitario sportivo italiano, riconosciuto col decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770.

2. Le università e gli istituti universitari possono stipulare convenzioni con la regione o il comune per l'utilizzazione dei propri impianti sportivi, compatibilmente con le esigenze degli studenti, da parte delle forze sportive organizzate nel territorio.

3. La regione o il comune possono stipulare convenzioni con le università o gli istituti universitari per l'utilizzazione, da parte di questi, degli impianti sportivi e delle attrezzature di loro proprietà ovvero delle strutture private. Per l'utilizzazione delle strutture private, la regione o il comune possono stipulare convenzioni con i relativi gestori.

4. Gli impianti sportivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria, compatibilmente con le esigenze delle attività sportive degli studenti universitari e con quelle didattiche degli istituti superiori di educazione fisica e delle relative scuole di specializzazione, sono aperti al-

la comunità locale ed in particolare alle associazioni sportive sulla base di apposite convenzioni con il comune.

ART. 11.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede alla modifica e alla integrazione dei programmi di insegnamento vigenti, in relazione alla esigenza di coordinare i contenuti con i principi indicati con le disposizioni del presente titolo secondo.

TITOLO III

SPORT NELLE FORZE ARMATE,  
NELLA POLIZIA DI STATO  
E NEI CORPI MILITARIZZATI

ART. 12.

L'attività sportiva è parte integrante della formazione del personale delle Forze armate, di leva e in servizio permanente, del Corpo delle guardie di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo delle guardie forestali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo degli agenti di custodia. Essa è condotta da istruttori qualificati e ha carattere e finalità sia promozionali sia di specializzazione.

ART. 13.

1. I programmi di istruzione del personale di leva comprendono appositi periodi destinati all'attività sportiva di massa.

2. Gli organismi competenti organizzano le manifestazioni sportive riservate ai militari e agli appartenenti agli altri corpi di cui all'articolo 12 e assicurano la partecipazione italiana alle manifestazioni internazionali dello sport militare.

3. Le Forze armate, inoltre, nell'ambito delle attività loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.

4. I comandi responsabili e gli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con gli organi periferici del CONI e delle federazioni sportive nazionali e con le società sportive del luogo.

5. L'uso delle strutture militari realizzate o migliorate con il concorso del CONI è disciplinato in base a convenzioni fra l'amministrazione della difesa e il CONI.

#### ART. 14.

1. Le Forze armate, la Polizia di Stato e gli altri corpi di cui all'articolo 12 concorrono allo sviluppo dello sport nazionale mediante l'istituzione e il potenziamento di centri sportivi militari e di centri di preparazione olimpica per discipline sportive peculiari, la formazione di istruttori sportivi, la conservazione e il miglioramento del patrimonio atletico nazionale durante il servizio militare, apporti di carattere organizzativo e tecnico al CONI e alle federazioni sportive nazionali.

2. I militari di leva, che siano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa, sentito il CONI.

3. I suddetti militari vengono assegnati a centri sportivi di forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della forza armata stessa.

#### ART. 15.

1. I comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle

regioni aeree concordano con le società sportive esistenti nel territorio del comune, nel quale hanno sede i rispettivi enti militari, e con gli enti scolastici l'uso temporaneo gratuito delle strutture e delle attrezzature sportive eventualmente in dotazione ai reparti stessi, sulla base di un regolamento di uso convenuto tra i comandi predetti e i comitati provinciali del CONI.

2. Nell'ambito dei programmi e delle iniziative a favore dei militari in servizio di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, l'amministrazione militare concorda con i comuni le modalità per l'ammissione del personale in servizio all'utilizzazione delle strutture sportive esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, alla Polizia di Stato e ai corpi elencati nell'articolo 12.

#### TITOLO IV

#### GLI ENTI

##### ART. 16.

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è ente pubblico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale nell'ambito dei principi stabiliti nella presente legge, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) esercita le funzioni previste dalla Carta olimpica ed è la Federazione delle federazioni sportive nazionali, nei cui confronti svolge attività di indirizzo, di coordinamento e vigilanza, anche ratificandone gli statuti e le relative modifiche.

3. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è retto da un proprio statuto-regolamento, che ne disciplina l'organiz-

zazione ed il funzionamento nel rispetto di quanto disposto negli articoli seguenti. Lo statuto-regolamento è deliberato dal consiglio nazionale e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del tesoro, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ogni variazione allo statuto è deliberata e approvata con la medesima procedura.

#### ART. 17.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) organizza le attività sportive agonistiche a ogni livello e le relative attività promozionali e di ricerca, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (CIO) e delle federazioni sportive internazionali; collabora sul piano tecnico e attuativo con regioni ed enti locali, enti nazionali e internazionali, associazioni e società al fine di potenziare il patrimonio nazionale di impianti sportivi; può altresì, anche tramite le federazioni sportive nazionali, svolgere attività o servizi attinenti alle proprie finalità istituzionali per conto dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, da regolarsi mediante convenzioni, che disciplinano anche i relativi controlli. Lo schema tipo di convenzione è approvato con decreto del Ministro competente.

#### ART. 18.

1. Sono organi centrali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI):

- a) il consiglio nazionale;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente;
- d) il segretario generale;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio nazionale, cui spetta stabilire gli indirizzi generali dell'attivi-

tà dell'ente e, anche in attuazione delle direttive del Comitato internazionale olimpico, quelli per la diffusione dell'idea olimpica, è composto: dal presidente del CONI, che lo presiede; dai presidenti delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; da un rappresentante per ognuno dei cinque enti nazionali di promozione sportiva maggiormente rappresentativi individuati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della presente legge; dai membri italiani del Comitato internazionale olimpico; dal segretario generale del CONI, che esercita anche le funzioni di segretario.

3. La giunta esecutiva, cui spettano i poteri di amministrazione e gestione dell'ente, è composta: dal presidente del CONI, che la presiede; dai due vice presidenti del CONI, eletti dal consiglio nazionale nel suo seno; dai sei membri eletti dal Consiglio nazionale; dai membri italiani del Comitato internazionale olimpico; dal segretario generale, che esercita anche le funzioni di segretario.

4. Il presidente è designato dal consiglio nazionale ed è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Egli ha la rappresentanza legale dell'ente ed espleta le funzioni e i compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

5. Il segretario generale è nominato dal consiglio nazionale ed ha il compito di attuare le deliberazioni del consiglio nazionale e della giunta esecutiva nonché di dirigere i servizi ed uffici del CONI, ed espleta le funzioni ed i compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

6. Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi e uno supplente, designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo; da due membri effettivi, di cui uno assume la presidenza del collegio, ed uno supplente, designati dal Ministro del tesoro fra i dirigenti della ragioneria generale dello Stato; da un membro effettivo ed uno supplente, in servizio presso la direzione generale per

le entrate speciali, designati dal Ministro delle finanze.

7. I revisori dei conti sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

8. Il collegio dei revisori opera il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa, redige una relazione sul bilancio preventivo ed una sul conto consuntivo e può assistere alle riunioni del consiglio nazionale e della giunta esecutiva.

9. Entro sei mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici, il consiglio nazionale provvede al rinnovo delle cariche.

10. Il presidente, i vice presidenti, i membri della giunta esecutiva e il segretario generale sono rieleggibili.

#### ART. 19.

1. Nel corso dell'anno che segue quello in cui si sono svolti i giochi olimpici, il presidente del CONI convoca, su deliberazione del consiglio nazionale, il congresso olimpico nazionale.

2. Al congresso olimpico nazionale, nel corso del quale viene condotta la verifica dei programmi attuati e dei risultati conseguiti e vengono tracciate le linee dell'attività futura, partecipano i componenti degli organi centrali, i presidenti dei comitati regionali e provinciali, i fiduciari comunali e circoscrizionali, nonché i rappresentanti delle federazioni sportive nazionali, degli enti nazionali di promozione sportiva, delle società sportive, degli atleti, dei tecnici e dei giudici di gara, secondo modalità fissate nello statuto del Comitato olimpico nazionale italiano.

#### ART. 20.

1. Sono organi periferici del CONI:

a) il comitato regionale e il consiglio regionale;

b) il comitato provinciale e il consiglio provinciale;

c) i fiduciari comunali e circoscrizionali.

2. La composizione e le attribuzioni degli organi periferici sono fissate nello statuto. Il consiglio nazionale del CONI può deliberare la istituzione di altre strutture periferiche per il migliore perseguimento delle finalità dell'ente.

#### ART. 21.

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) provvede al conseguimento dei suoi fini con le entrate derivanti dai concorsi pronostici il cui esercizio è ad esso riservato, con contributi dello Stato e di altri enti pubblici e privati, con erogazioni e lasciti da parte di privati e con i ricavati delle manifestazioni sportive.

2. Delle deliberazioni dell'ente sono soggette all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo solo quelle concernenti il bilancio di previsione e le relative variazioni nonché il conto consuntivo.

3. Il Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui al comma 2, le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame. Trascorso il termine di sessanta giorni le delibere non restituite diventano esecutive.

4. Il regolamento organico del personale e l'ordinamento dei servizi sono approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il controllo di legittimità sulla gestione del CONI è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

#### ART. 22.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dal CONI sono fissati in attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Per particolari esigenze di attività tecnico-sportive, nonché di studio e di ricerca, può essere autorizzato il comando annuale presso il CONI di personale appartenente ai ruoli del personale delle amministrazioni dello Stato. Il trattamento economico del personale in posizione di comando è interamente a carico del CONI.

#### ART. 23.

1. Le federazioni sportive nazionali hanno per fine istituzionale la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo e la disciplina dello sport a prevalente indirizzo agonistico, nonché la tutela dell'interesse degli iscritti e dei tesserati.

2. La qualifica di federazione sportiva nazionale è attribuita a seguito di delibera di riconoscimento adottata dal consiglio nazionale del CONI a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il CONI nel proprio statuto può fissare periodi di riconoscimento temporaneo.

4. Su motivata delibera adottata dal consiglio nazionale del CONI, a maggioranza assoluta dei componenti, può essere revocata la qualifica di federazione sportiva nazionale.

5. Le delibere di riconoscimento e di revoca della qualifica di federazione sportiva nazionale sono assoggettate alla formale approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

#### ART. 24.

1. Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle associazioni, dalle società, dagli organismi e dagli individui ad esse affiliati e sono rette, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, da norme statutarie e regolamentari informate al criterio democratico per quanto concerne l'ordinamento interno, al principio volontaristico e alla gratuità delle cariche.

2. Lo statuto e le relative modifiche sono deliberati dall'assemblea degli enti

affiliati e diventano esecutivi dopo l'approvazione da parte del consiglio nazionale del CONI.

3. Nello statuto delle federazioni sportive nazionali che disciplinano anche un'attività sportiva professionistica devono essere fissati i criteri per la distinzione di tale attività da quella dilettantistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

4. I regolamenti, contenenti norme amministrative e attinenti al funzionamento delle federazioni sportive nazionali, sono deliberati dal competente organo federale e sono approvati dal competente organo del CONI.

5. Nello statuto del Comitato olimpico nazionale italiano sono fissati i modi e le forme per l'esercizio della vigilanza da parte del CONI, nonché gli obblighi di ordine amministrativo e contabile a carico delle federazioni sportive nazionali.

#### ART. 25.

Le federazioni sportive nazionali provvedono al conseguimento dei loro fini con i contributi ad esse assegnati dal CONI, con i proventi del tesseramento degli iscritti, con gli utili delle manifestazioni sportive e delle attività da esse organizzate e con erogazioni e lasciti da parte di privati.

#### ART. 26.

1. Sono definiti enti nazionali di promozione sportiva le associazioni che abbiano per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità eminentemente formative e sociali, ancorché esercitate con modalità agonistiche e che abbiano una presenza organizzata nel territorio nazionale in almeno quindici regioni, con almeno mille organismi sportivi affiliati, un minimo di centomila iscritti, e svolgano attività polisportiva da almeno quattro anni.

2. Gli enti nazionali di promozione sportiva non possono perseguire fini di lucro.

3. Le norme statutarie degli enti nazionali di promozione sportiva, oltre a prevedere la volontarietà della adesione, la facoltà di recesso da parte degli associati e la elettività delle cariche sociali, devono ispirarsi a principi di democrazia interna e di autonomia rispetto ad organismi di carattere politico e sindacale.

4. Sono riconosciuti enti nazionali di promozione sportiva le associazioni elencate nell'allegato alla presente legge.

5. Ulteriori eventuali riconoscimenti di enti nazionali di promozione sportiva sono operati, sussistendo tutti i requisiti previsti nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, a seguito di delibera adottata dal Consiglio nazionale del CONI a maggioranza assoluta dei componenti.

6. In entrambi i casi previsti dai commi 4 e 5 il riconoscimento quale ente nazionale di promozione sportiva può essere revocato su motivata delibera del Consiglio nazionale del CONI adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

7. Le delibere di riconoscimento di cui al comma 5 e di revoca del riconoscimento stesso di cui al comma 6 del presente articolo sono assoggettate a formale approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

8. I cinque enti nazionali di promozione sportiva che concorrono alla composizione del Consiglio nazionale del CONI a norma dell'articolo 18, comma 2, della presente legge sono individuati, con decreto quadriennale del Ministro del turismo e dello spettacolo, nell'ambito degli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti da almeno quattro anni, che abbiano una presenza organizzata in almeno quindici regioni, sulla base dell'importanza e della qualità delle manifestazioni sportive organizzate autonomamente nei quattro anni precedenti.

#### ART. 27.

1. Il Consiglio nazionale del CONI, contestualmente alla deliberazione del bi-

lancio di previsione dell'ente, è tenuto a stabilire l'ammontare del finanziamento da destinare complessivamente agli enti nazionali di promozione sportiva sulla base delle entrate presunte del CONI; tale ammontare non può in ogni caso essere inferiore al 5 per cento di dette entrate.

2. Le somme così disponibili sono attribuite ai singoli enti nazionali di promozione sportiva in misura proporzionale alla loro consistenza organizzativa all'attività svolta, alla programmazione, alla ricerca e alla sperimentazione di progetti pilota rivolti ai soggetti sociali che incontrano maggiori difficoltà nel praticare continuamente le attività motorie e sportive.

3. Ciascun ente nazionale di promozione sportiva presenta ogni anno al Comitato olimpico nazionale italiano il bilancio di previsione deliberato dall'organo competente con il programma dettagliato dell'attività da svolgere e, alla chiusura di ciascun anno finanziario, il conto consuntivo unitamente alla relazione motivata sull'attività svolta, sulla consistenza organizzativa e sul numero degli associati nonché alla relazione dell'organo interno di controllo, il cui presidente deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

4. L'ente ha l'obbligo di conformare il proprio bilancio allo schema tipo che è indicato dal CONI, cui fornisce tutte le informazioni richieste.

5. Il CONI, qualora dagli atti in proprio possesso accerti irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese comunque non attinenti alle finalità della presente legge, ne revoca il riconoscimento, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 26 della presente legge.

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

##### ART. 28.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.

2. Le disposizioni regolamentari vigenti si applicano fino all'emanazione di quelle corrispondenti previste nella presente legge.

ART. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO.

## ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

*(con qualifica attribuita dall'articolo 26, comma 4, della presente legge)*

- 1) *A.C.S.I. .... — Associazione centri sportivi italiani*
- 2) *A.I.C.S. .... — Associazione italiana cultura e sport*
- 3) *C.N.S. Fiamma ... — Centro nazionale sportivo Fiamma*
- 4) *C.S.A.In. .... — Centri sportivi aziendali industriali*
- 5) *C.N.S. Libertas ... — Centro nazionale sportivo Libertas*
- 6) *C.S.E.N. .... — Centro sportivo educativo nazionale*
- 7) *C.S.I. .... — Centro sportivo italiano*
- 8) *C.U.S.I. .... — Centro universitario sportivo italiano*
- 9) *E.N.D.A.S. .... — Ente nazionale democratico di azione sociale*
- 10) *U.I.S.P. .... — Unione italiana sport popolare*
- 11) *P.G.S. .... — Polisportive giovanili salesiane*
- 12) *U.S.ACLI .... — Unione sportiva ACLI*
- 13) *M.S.P. .... — Movimento sportivo popolare*